

Parte II

Disciplinare Generale per l'indizione di Avvisi Pubblici per l'uso in concessione delle palestre scolastiche in orario extra scolastiche per attività sportive del Municipio 3 del Comune di Bari



INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Soggetti beneficiari
- Art. 5- Contenuto istanza di concessione
- Art. 6- Procedimento per il Rilascio della concessione
- Art. 7- Prescrizioni in materia di sicurezza
- Art. 8 Doveri del concessionario



Art. 9 - Responsabilità del concessionario

Art. 10- Decadenza della concessione

Art. 11 - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia

Allegato 1-Mappa concettuale

Premessa

Art. 1 Finalità

Il Municipio 3 ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.

Il Municipio 3 favorisce, inoltre, l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.

Art. 2 - Oggetto



Le presenti prescrizioni, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia e in conformità a quanto disciplinato dal Regolamento Comunale per la concessione e l'utilizzo delle palestre scolastiche si prefiggono di agevolare la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione delle palestre scolastiche di proprietà comunale, in un'ottica di sinergia tra le Istituzioni Scolastiche e il Municipio con l'obiettivo di garantire una gestione efficiente e trasparente delle strutture, promuovendo la pratica sportiva a livello dilettantistico e assicurando pari opportunità di accesso per tutte le società e associazioni sportive locali.

Alla data di approvazione del presente Disciplinare le palestre scolastiche municipali sono quelle dell'elenco annesso-

L'elenco sarà periodicamente aggiornato con provvedimento dirigenziale.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente disciplinare s'intende:

- per **ATTIVITÀ SPORTIVA**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
- per **CONCESSIONE IN USO**, il provvedimento con il quale il Comune concede l'utilizzo di uno impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- per **CANONE**, l'importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti con rilevanza economica;

Art. 4 - Soggetti beneficiari

Le palestre scolastiche vengono concesse ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola.

Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel Piano dell'Offerta Formativa e comunque con la disponibilità delle palestre per almeno due giorni settimanali.

Per tutte le altre attività richieste da Associazioni culturali, di volontariato e simili le competenze alla concessione dell'utilizzo delle palestre appartengono agli Organi Scolastici di gestione così come previsto dal Decreto sull'Autonomia D.P.R. 275 del 1999.

Art. 5- Contenuto istanza di concessione

- 1. La richiesta è rivolta al Municipio 3 entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e/o pec, e deve contenere:
- a) l'indicazione della denominazione dell'associazione richiedente;



- b) l'indicazione della sede legale completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- c) certificato d'iscrizione al Registro Nazionale del Coni;
- d) l'indicazione della scuola dove si intende preferibilmente svolgere l'attività, con specifica indicazione del plesso ove è ubicata la palestra;
- e) l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
- f) la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- g) la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
- h) la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef o istruttore federale) con addetti qualificati e certificati BLSD;
- i) la firma del legale rappresentante delle Associazione;
- l) copia del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

Per chi disponesse di firma digitale il plico può essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'associazione con firma CADES in formato P7M

In caso di prima istanza le associazioni sono tenute a produrre copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva e documentazione che attesti le finalità e l'assenza di lucro delle associazioni succitate nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante.

Le associazioni possono esprimere fino a tre preferenze tra gli impianti.

Le Associazioni, che hanno usufruito nell'anno scolastico precedente a quello per cui si chiede l'utilizzo della struttura, di palestre scolastiche di proprietà comunale, sono tenute a comunicare obbligatoriamente eventuali modifiche o integrazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo.

In ogni caso, ogni anno, le Associazioni devono produrre una autocertificazione con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello Statuto e/o dell'atto costitutivo e variazioni in relazione ai responsabili.

Art. 6 – Procedimento di avviso pubblico per il rilascio della concessione e criteri di selezione

Ogni anno entro il 31 gennaio il Municipio procede all'indizione dell'avviso pubblico per la concessione delle palestre scolastiche site nel suo territorio .

L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle Associazione e in conformità a quanto indicato nel presente Disciplinare, è rivolta al Municipio 3 e, per conoscenza, al Dirigente scolastico interessato. L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno per l'anno scolastico successivo.

Al termine della data di presentazione delle istanze di concessione il Municipio 3 stilerà una graduatoria provvisoria per ogni impianto che verrà trasmessa alle Istituzioni scolastiche al fine di consentire al Consiglio d'Istituto, mediante specifico provvedimento, di deliberare in relazione alle istanze di utilizzo delle palestre scolastiche pervenute.

La graduatoria per ciascun impianto sarà redatta secondo i seguenti criteri di priorità :



- 1. in primo luogo, ad associazioni che hanno la propria sede sociale nel territorio Municipale che ivi svolgono prevalentemente le proprie attività sportive e che non usufruiscono di altre palestre scolastiche di proprietà del Comune di Bari;
- 2. in subordine ad Associazioni la cui sede non è nel territorio municipale e che non usufruiscono già di altre palestre di proprietà del Comune di Bari in caso di ulteriore disponibilità di palestre;
- 3. in subordine, saranno favoriti quei progetti sportivi che includano attività di inclusione sociale, promozione della salute e integrazione;
- 4. infine, in base all'ordine cronologico.

A seguito della trasmissione della Delibera di Istituto, il Municipio 3 elaborerà la Graduatoria definitiva e disporrà con provvedimento gestionale, la concessione delle palestre stabilendo i limiti temporali della stessa, le modalità di uso di maggior rilievo e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

La concessione dovrà essere fissata nella fascia oraria dalle 17.00 alle 21.00 dei giorni feriali. All'Istituzione scolastica è data la facoltà di ampliare tale fascia oraria, ovvero ridurla motivandone la necessità, mediante provvedimento del Consiglio d'Istituto, che dovrà essere trasmesso al Municipio entro il 30 giugno di ogni anno.

Al Dirigente dell'istituzione scolastica interessata è riservato lo svolgimento della successiva attività negoziale connessa all'utilizzo temporaneo della palestra mediante stipula di apposita convenzione con il concessionario secondo lo schema tipo approvato dal Municipio.

La convenzione dovrà prevedere l'utilizzo delle palestre da parte di una sola Associazione sportiva per ciascun turno nella giornata.

Copia della convenzione sottoscritta dalle parti dovrà essere trasmessa a pena di decadenza al Municipio entro 30 gg dalla sottoscrizione.

In ogni caso, laddove per una delle palestre elencate all'art. 2 del presente disciplinare non dovessero essere presentate domande in tempo utile, si procederà ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento Comunale per la gestione delle palestre scolastiche, ed in caso di concorrenza di più domande su di una stessa palestra, si applicheranno i criteri selettivi identificati per la redazione della graduatoria dell'avviso pubblico da questo stesso articolo.

Art. 7 - Prescrizioni in materia di sicurezza

Il concessionario è tenuto ad utilizzare la palestra, assumendo, su di sé, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e successive modifiche o integrazioni.

Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza depositato presso l'Istituto scolastico e redatto dal Dirigente scolastico rilascia al Municipio e al Dirigente scolastico dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 60 giorni dall'avvio delle attività, a mezzo PEC o raccomandata A/R, inviata al Municipio competente ed alla istituzione scolastica, l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite



massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.

L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori della associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.

È vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.

Sarà istituita una Commissione di controllo composta dai seguenti componenti:

- 1 membro dell'ufficio Municipale;
- 1 membro dell'ufficio tecnico dell'IVOP;
- 1 membro di Polizia Locale.

Art.8 - Doveri del concessionario

Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune il pagamento di un canone tariffario stabilito annualmente con la Delibera di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per ora o frazione di ora a sostegno dei costi sostenuti dall'Ente Locale per il funzionamento della struttura al di fuori dell'orario destinato allo svolgimento delle normali attività curriculari ed extracurriculari. Il pagamento degli importi dovuti dovrà avvenire a mezzo piattaforma PagoPA, una volta che la P.A. abbia generato l'Avviso di pagamento. Il pagamento dovrà avvenire in rata trimestrale anticipata.

La mancata osservanza di tali adempimenti, comporterà la revoca della concessione.

Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività. È facoltà dell'Istituzione scolastica provvedere direttamente, attraverso il proprio personale, alla pulizia della palestra ed alla vigilanza dell'immobile per il periodo di concessione previo accordo scritto con il concessionario per la quantificazione forfettaria, ma documentata ,delle suddette spese di cui deve essere compiutamente messo a conoscenza il Municipio .

Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.

Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico.

Art. 9 - Responsabilità del concessionario

II concessionario, prima dell'uso della palestra, è tenuto a presentare una Polizza di Responsabilità Civile Terzi per un massimale unico non inferiore a € 600.000,00. La polizza dovrà essere emessa da primaria compagnia di assicurazione e dovrà inoltre prevedere a) la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive b) copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune di Bari.

Art. 10- Decadenza della concessione



I Municipi, acquisito l'assenso obbligatorio dell'istituzione scolastica, possono dichiarare in qualsiasi momento la decadenza della concessione in caso di gravi inadempienze del concessionario rispetto al presente Regolamento e/o alle convenzioni stipulate tra la scuola e il concessionario. In ipotesi di decadenza per inadempimento del concessionario, non saranno restituite le somme già versate corrispondenti al canone, dietro presentazione di idonea documentazione.

Art. 11 - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia

Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne motivata comunicazione, a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. al Municipio e al Dirigente Scolastico e non ha diritto alla restituzione di quanto già versato.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE Luisa Verdoscia

IL DIRIGENTE Francesco Catanese

	ne la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Bari,	
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio mune di Bari dal al
L'incario	cato
Bari,	

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet http://albo.comune.bari.it/